

STATUTO

CILS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
EINAUDI 280

Numero REA: MC - 186782

Codice fiscale: 01847910435

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"

Rep. n. 43574

Racc. n. 21432

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Civitanova Marche (MC), la Società cooperativa denominata **"CILS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."**.

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite o sopprese ovunque unità locali operative o secondarie quali succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero potrà essere trasferita la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato presentando apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese ex art. 111 ter. delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie ovvero trasferire la sede sociale in altro Comune deve essere presa nel rispetto del successivo art. 21 del presente statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c., calcolato tenendo conto esclusivamente dei soci cooperatori ordinari di cui al successivo art. 5, determina l'obbligo a carico dell'organo amministrativo di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie deliberazioni al riguardo.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. La società - ricorrendone i presupposti - applica per quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea. La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, a qualsiasi organismo (lega, associazione, unione, etc.) tra cooperative.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche con le modalità di cui all'art. 32. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'articolo 2514 codice civile; riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa con delibera del consiglio di amministrazione, potrà aderire ad una Associazione Nazionale di Rappresentanza e Tutela della Cooperazione o ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ed in conformità ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone l'esercizio delle seguenti attività:

gestione, per conto proprio e/o di soggetti terzi, di impianti sportivi e strutture dedicate alle attività fisiche di ogni natura e genere;

- gestione, per conto proprio e/o di soggetti terzi, di parchi, giardini, parchi e riserve naturali e strutture similari;

- gestione di musei, parchi archeologici, biblioteche e strutture similari;

- raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero, smaltimento e riciclaggio per conto proprio e per conto di terzi di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e di origine sanitaria;

- raccolta differenziata dei rifiuti;

- produzione e commercializzazione di materie primarie e secondarie ottenute dai cicli di produzione e trasformazione dei rifiuti recuperabili;

- produzione e commercializzazione del C.D.R. (combustibile

derivante dai rifiuti);

- trasporto conto terzi di cose e persone;
- pulizie civili e industriali, servizi di sanificazione, disinfezione e servizi similari;
- pulizia e spazzamento delle strade;
- manutenzione pulizia del verde pubblico e privato;
- servizi di custodia e portierato;
- stoccaggio, trasporto e consegne prodotti di ogni categoria merceologica;
- attività di carico e scarico merci con utilizzo di macchinari specifici;
- gestione di magazzini anche per conto di terzi;
- servizi di facchinaggio e logistica delle merci in genere;
- progettazione e assetto di strutture di immagazzinamento merci e posizionamento delle merci stesse;
- prelevamento merci (picking);
- bollettazione merci;
- autotrasporto conto terzi;
- assunzione e gestione di terziarizzazioni globali di servizi a monte ed a valle della produzione;
- gestione di servizi in outsourcing;
- acquisizione di mandati di rappresentanza e vendita per aziende di ogni settore merceologico.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte sia a titolo di proprietà che in affitto, e sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

A titolo esemplificativo la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, fra l'altro:

1. acquisire interessenze e partecipazione in altre imprese;
2. costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo nonché dare adesione ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
3. contrarre mutui e concedere garanzie, avalli e fidejussioni anche a favore di società (anche imprese cooperative o comunque legate al Movimento Cooperativo nonché altri enti ed organismi economici promossi dalla Confederazione Cooperative Italiane) comunque collegate,

nonché i consorzi o le cooperative cui partecipa;

4. concedere ed acquisire beni in locazione, anche finanziaria, compresi rami d'azienda;

5. operare con gli Istituti di Credito effettuando ogni tipo di operazione bancaria o commerciale;

6. consorziarsi, anche senza creazione di uffici con attività esterne, con altre cooperative che svolgono la medesima attività per la disciplina ed il coordinamento delle attività comuni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci di cui al successivo art. 21. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

Art. 5 - Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che siano in possesso di adeguata capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque siano in condizioni di contribuire, o manifestino un interesse, al raggiungimento dei fini sociali ed alla prestazione mutualistica.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio attività in concorrenza o in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa. Non possono altresì essere soci coloro che hanno una interessenza diretta in società ed in imprese che svolgono attività in concorrenza o in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa medesima. Ogni valutazione al riguardo compete all'organo amministrativo.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 - Soci speciali e soci volontari

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci speciali non devono superare un terzo del numero

totale dei soci cooperatori e la durata del periodo di formazione o di inserimento dei soci speciali non deve superare in ogni caso i cinque anni (art. 2527, comma 3, c. c.).

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione ed eventualmente una ulteriore somma a titolo di sovrapprezzo.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dall'articolo 12 del presente statuto, in quanto applicabili, dall'ultimo comma del presente articolo e

dalla legge.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione alla attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 12.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta.

Con delibera dell'organo amministrativo è stabilito il contenuto della domanda di ammissione.

Qualora la domanda venga presentata da persona fisica, la stessa dovrà almeno contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di impegno a non svolgere, sia direttamente che indirettamente, attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge, ed eventualmente il sovrapprezzo destinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti sociali ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto;
- g) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello

statuto vigente, dichiarati conformi dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed alla attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità economica della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione compresa quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione

si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obbligo dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento: - della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se deliberato dall'organo amministrativo;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione. Il socio, sotto pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze imprenditoriali, economico-finanziarie ed organizzative della cooperativa.

In considerazione di quanto sopra la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario" di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 9 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi, patrimoniali ed

amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo delle attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2533 del Cod. Civ. lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado - per cause sopravvenute di forza maggiore - di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

In caso di ricorrenza di una delle cause di esclusione, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, lo legittimino.

Sia nel caso di accoglimento della dichiarazione di recesso presentata dal socio e sia nel caso in cui i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo che ha ricevuto la dichiarazione dovrà darne immediata comunicazione al socio che l'ha presentata.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano e gli amministratori ne abbiano data immediata comunicazione al socio, questo ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29, fermo restando il diritto di cui all'art. 2532 del cod. civ.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale o che si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa, o che nell'esecuzione di quest'ultima violi gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto;
- c) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- d) che, senza giustificato motivo, e dopo formale sollecitazione e diffida si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti ad altro titolo contratti verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia

stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
n) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o vecchiaia;
o) che non partecipi per tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate, salvo casi di assoluta e dimostrata causa di forza maggiore.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29 fermo restando il diritto di cui all'art. 2533 cod. civ..

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Trasferibilità della quota e Liquidazione

Le quote dei soci cooperatori possono essere liberamente cedute con i limiti e le modalità di cui all'articolo 2530 c.c.. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale della quota di capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20 lettera c) la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'articolo 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate e/o ridotte, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla

Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'articolo 2541 c.c..

TITOLO V

RISTORNI

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Possono essere costituite riserve divisibili in favore dei soli soci che hanno sottoscritto strumenti partecipativi ai sensi del precedente articolo 16.

Art. 19 - Prevalenza della mutualità e caratteristica delle quote

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29, fermo restando il diritto di cui all'art 2530 del cod. civ.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e g) dell'art 18.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di liquidazione;
- 9) l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 19 del presente statuto adottate in conformità all'art. 2514 del cod. civ.;
- 10) l'introduzione, la modifica e la soppressione delle clausole di cui all'art 29 del presente statuto;
- 11) l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 16;
- 12) il trasferimento della sede legale in altro comune.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, ai sensi dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 - Assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata presso la Sede Sociale o altrove purché nel territorio italiano dall'organo amministrativo.

L'assemblea è convocata altresì dal medesimo organo amministrativo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, con la indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea può effettuarsi mediante lettera o PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7, 10, 11 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Art. 24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire

solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, acquisisce la documentazione relativa alle deleghe e ne dispone la conservazione agli atti, regola l'andamento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti rende conto nel verbale che appositamente provvede a redigere con la assistenza del segretario che, per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è sostituito da un Notaio.

Art. 27 - Amministrazione

La cooperativa sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori durano in carica per un triennio, salvo revoca, recesso o dimissioni e sono comunque rieleggibili nei termini di legge.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, con mandato triennale, ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede Sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,

quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo, oltre quelli che sono per legge di sua esclusiva competenza, ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, nessuno escluso, ad eccezione soltanto di quelli di competenza dei soci, ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore

unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate più idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c. - ovvero in mancanza di obbligo lo decida l'assemblea - la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo è costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il revisore o il collegio sindacale, se nominato, dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Tutti i membri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di revisore o sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il revisore o i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale, se nominato, deve esercitare il controllo contabile e deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori

notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 29 - Clausola arbitrale

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli soci, o tra i soci medesimi o tra la società cooperativa ed i suoi amministratori e liquidatori, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, salvo quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione extra-processuale.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.

La nomina del conciliatore sarà effettuata su designazione del Consiglio d'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata.

Viene espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi compresa l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla

stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Ove la conciliazione non abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione dovesse dare esito negativo, la controversia dovrà esser devoluta ad un arbitro unico nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

L'arbitrato seguirà il regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Macerata.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

IN ORIGINALE FIRMATO: STEFANELLI VALERIA MICHELINA PINA - ENRICO DAMIANI NOTAIO (SIGILLO).